



Città di Varedo

Deliberazione di Giunta Comunale

| | |
|------|------------|
| N. | 132 |
| Data | 09/11/2023 |

**Oggetto: ISTITUZIONE CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI)
AI SENSI DELLA LEGGE 21.11.2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI
BOSCHIVI" MODIFICATA DALLA LEGGE 08.11.2021 N. 155.**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **nove**, del mese di **Novembre**, con inizio alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze è convocata la Giunta Comunale e sono intervenuti i signori:

| N° | Componenti | Funzione | Presente |
|----|--------------------------|--------------|----------|
| 1 | VERGANI FILIPPO | Sindaco | Sì |
| 2 | FIGINI FABRIZIO | Vice Sindaco | No |
| 3 | DE SIMONE ANDREA EDOARDO | Assessore | Sì |
| 4 | FIGINI MATTEO | Assessore | Sì |
| 5 | TAU CRISTINA RITA | Assessore | Sì |
| 6 | CALDAN LAURA | Assessore | Sì |

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale, **DOTT. CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. FILIPPO VERGANI** assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: ISTITUZIONE CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI)
AI SENSI DELLA LEGGE 21.11.2000 N. 353 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI
BOSCHIVI” MODIFICATA DALLA LEGGE 08.11.2021 N. 155.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” modificata ed integrata dalla Legge 08.11.2021 n. 155 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione, lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

che l'art. 2 della Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” modificata ed integrata dalla Legge 08.11.2021 n. 155 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” definisce incendio boschivo *“un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”*;

che l'art. 3, comma 1, della Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” modificata ed integrata dalla Legge 08.11.2021 n. 155 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” dispone che le Regioni approvano il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

Considerato

che in base l'art. 10, comma 1, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i. prevede:

- che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni (vincolo quinquennale) ma è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente e, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia ed è vietata per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- che in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 (quindici) anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato detto vincolo, pena la nullità dell'atto;
- che, fatti salvi i casi particolari previsti dalla vigente normativa, nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco:
 - o è vietata per 10 (dieci) anni, la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive;
 - o sono vietate per 5 (cinque) anni, le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Evidenziato

che l'art. 10, comma 2, della Legge 21.11.2000 n. 353, prevede che, per l'imposizione dei vincoli suindicati, i Comuni provvedano a censire, tramite apposito catasto, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e, allo stato attuale, dall'Arma dei Carabinieri - Regione Carabinieri Forestale "Lombardia";

che con D.G.R. n. XI/1670 del 27.05.2019, Regione Lombardia, emanando le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, ha definito gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di *"particolari valori ambientali e paesaggistici"*, precisando che per *"attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale"* si debbano intendere tutte le "attività selvicolturali" di cui all'art. 50, comma 1, della L.R. 05.12.2008 n. 31 e s.m.i., fatta eccezione per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

che con D.G.R. n. XI/2725 del 23.12.2019, Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione di Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi per il triennio 2020-2022, cosiddetto Piano Antincendio boschivo (AIB), riconoscendo il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza con valenza sia ambientale sia produttiva;

che con D.G.R. n. XI/7736 del 28.12.2022, Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione di Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2023, individuando il Comune di Varedo nella "Classe di Rischio d'Incendio Boschivo 1" (su una scala da 1 a 5), confermando la classificazione del previgente "Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione di Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi per il triennio 2020-2022" approvato con D.G.R. n. XI/2725 del 23.12.2019;

che l'allegato A al "Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione di Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi l'anno 2023" approvato con D.G.R. n. XI/7736 del 28.12.2022 per il Comune di Varedo non rileva incendi nel decennio 2012-2021;

Rilevato

che la piattaforma S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non è più fruibile dalle Amministrazioni locali ed è stata assorbita all'applicativo C-SIFA (Sistema Informativo Forestale, Ambientale e Agroalimentare);

che dalla consultazione del geoportale Incendi Boschivi (<https://geoportale.incendiboschivi.it>) del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri non sono stati rilevati incendi boschivi nel Comune di Varedo nel biennio 2021-2022;

che dalla interrogazione della banca dati del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) () con riferimento all'arco temporale intercorrente tra l'anno 2004, primo anno disponibile, ed il 01.04.2022, termine annuale fissato all'art. 3, comma 1, della Legge 08.11.2021 n. 155 per la messa a disposizione dei Comuni degli aggiornamenti dei dati, nei quindici anni antecedenti alla data della presente deliberazione, dalla quale non risultano registrati incendi boschivi nelle banche dati disponibili a partire dai dati acquisiti dal Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) e che pertanto, secondo le indicazioni fornite sull'utilizzo dei medesimi dati, non risultano registrati incendi boschivi nel Comune di Varedo e l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco è vuoto;

che sulla base delle informazioni derivanti dalla documentazione depositata agli atti del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale -Servizio Ambiente ed Energia- e dal confronto con i dati presenti nel Sistema Catasto Incendi Boschivi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari

e Forestali Corpo Forestale dello Stato nel corrente anno non risultano segnalati incendi boschivi nel Comune di Varedo;

Vista

la nota della Stazione Carabinieri Forestali di Carate Brianza del 03.11.2023 acquisita agli atti in pari data prot. n. 22220 dalla quale si rileva che dai dati dell'applicativo C-SIFA (Sistema Informativo Forestale Ambientale Agroalimentare) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il Comune di Varedo non sono stati censiti incendi boschivi.

Dato atto

che il Comune di Varedo è sprovvisto del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi), in quanto negli ultimi anni non si sono manifestati eventi di tale tipologia;

che il Comune è comunque tenuto all'istituzione del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi) ancorché ad oggi con dati negativi rispetto all'accadimento di incendi sul territorio comunale;

che l'art. 3, comma 3, della Legge 0811.2021 n. 155, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", ribadisce che gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'art. 10, comma 2, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i., qualora non siano approvati dai Comuni siano adottati in via sostitutiva dalla Regioni e che il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri assicura il monitoraggio rispetto agli obblighi di perimetrazione in capo ai Comuni;

Ritenuto

in base ai disposti dell'art. 10, comma 2, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.:

- di provvedere all'istituzione, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi) presso il Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale -Servizio Ambiente ed Energia- e censire i soprassuoli già percorsi dal fuoco negli ultimi quindici anni, arco temporale di riferimento per i divieti, le prescrizioni e le sanzioni sopra richiamati ed entro cui ricadono tutti gli eventi censiti, e provvedere al suo aggiornamento annuale al fine di apporre e garantire l'osservanza dei vincoli sopra indicati, dando atto del venir meno di taluni vincoli essendo trascorsi i termini fissati all'art. 10, comma 1, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.;
- di pubblicare, come previsto dall'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353 e s.m.i., l'elenco dei soprassuoli deve essere esposto per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale, durante il quale chiunque potrà presentare osservazioni; trascorso tale termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

evidenziando:

- che, non risultando registrati incendi boschivi nel Comune di Varedo, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi) al momento non contiene alcuna mappa catastale e nessuna individuazione e georeferenziazione della perimetrazione dei mappali percorsi dal fuoco;
- che è ammessa la revisione degli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di solo dopo che siano trascorsi i periodi indicati per ciascun divieto all'art. 10, comma 1, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.;
- che gli elaborati tecnici costituenti il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi) saranno aggiornati annualmente sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di competenza;

Visto

la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.08.2000 n. n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'art. 48 in merito al profilo della competenza a deliberare;

la Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;

la Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.;

la Legge 08.11.2021 n. 155 e s.m.i.;

la L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.;

lo Statuto dell'Ente;

Dare atto

che la presente deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti a carico del Bilancio comunale;

Acquisito

il parere positivo reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di richiamare ed approvare espressamente la premessa narrata quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- 2) di istituire, in base ai disposti dell'art. 10, comma 2, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i., il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi) presso il Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale -Servizio Ambiente ed Energia- e censire i soprassuoli già percorsi dal fuoco negli ultimi quindici anni, arco temporale di riferimento per i divieti, le prescrizioni e le sanzioni ed entro cui ricadono tutti gli eventi censiti, e provvedere al suo aggiornamento annuale al fine di apporre e garantire l'osservanza dei vincoli sopra indicati, dando atto del venir meno di taluni vincoli essendo trascorsi i termini fissati all'art. 10, comma 1, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.;
- 3) di dare atto che sulla base:
 - della consultazione del geoportale Incendi Boschivi del CUFAA (<https://geoportale.incendiboschivi.it>) dalla quale non sono stati rilevati incendi boschivi in Varedo nel biennio 2021 -2022;
 - della interrogazione della banca dati del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) (www.simontagna.it) con riferimento all'arco temporale intercorrente tra l'anno 2004, primo anno disponibile, ed il 01.04.2022, termine annuale fissato all'art. 3, comma 1, della Legge 08.11.2021 n. 155 per la messa a disposizione dei Comuni degli aggiornamenti dei dati, nei quindici anni antecedenti alla data della presente deliberazione, dalla quale non risultano registrati incendi boschivi nelle banche dati disponibili a partire dai dati acquisiti dal Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) e che pertanto, secondo le indicazioni fornite

sull'utilizzo dei medesimi dati, non risultano registrati incendi boschivi nel Comune di Varedo e l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco è vuoto;

- delle informazioni derivanti dalla documentazione depositata agli atti del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale -Servizio Ambiente ed Energia- e dal confronto con i dati presenti nel Sistema Catasto Incendi Boschivi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato nel corrente anno non risultano segnalati incendi boschivi nel Comune di Varedo;
- della nota della Stazione Carabinieri Forestali di Carate Brianza del 03.11.2023 acquisita agli atti in pari data prot. n. 22220 dalla quale si rileva che "dai dati dell'applicativo C-SIFA (Sistema Informativo Forestale Ambientale Agroalimentare) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non risultano registrati incendi boschivi nel Comune di Varedo e l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco è vuoto;

4) di dare atto:

- che, non risultando registrati incendi boschivi nel Comune di Varedo, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi), non contiene alcuna mappa catastale e nessuna individuazione e georeferenziazione della perimetrazione dei mappali percorsi dal fuoco;

5) di dare atto che nell'ambito della gestione del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi):

- gli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio potranno essere revisionati con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di solo dopo che siano trascorsi i periodi indicati per ciascun divieto all'art. 10, comma 1, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.;
- gli elaborati tecnici costituenti il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi) saranno aggiornati annualmente sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di competenza;

6) di dare atto che, in base ai disposti dell'art. 10, comma 1, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.: sulle aree individuate nel "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi) vigono i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di seguito indicati:

- le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni (vincolo quinquennale) ma è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente e, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia ed è vietata per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- che in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 (quindici) anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato detto vincolo, pena la nullità dell'atto;
- che, fatti salvi i casi particolari previsti dalla vigente normativa, nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco:
 - o è vietata per 10 (dieci) anni, la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive;
 - o sono vietate per 5 (cinque) anni, le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

7) di dare atto che, in base ai disposti dell'art. 10, comma 2, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i., l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco deve essere esposto per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale, durante il quale chiunque potrà presentare osservazioni; trascorso tale termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

- 8) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 08.11.2021 n. 155, verrà costituita un'apposita sezione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ove pubblicare nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento annuale del "Catasto delle aree percorse dal fuoco", gli aggiornamenti trasmessi dai Carabinieri Forestali, con effetto, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, di immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'art. 10, comma 1, della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti a carico del Bilancio comunale;
- 10) di dare di dare atto che attiene alla competenza del Responsabile del Settore lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale adottare le azioni conseguenti alla presente deliberazione apportando eventuali puntualizzazioni che risultassero necessarie o comunque richieste e di assumere gli eventuali opportuni provvedimenti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione;
- 11) di dare atto che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 3 e 9 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. saranno adempiuti nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito web istituzionale del Comune;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Regione Carabinieri Forestale Lombardia, Nucleo Carabinieri Forestale di Carate Brianza;
 - alla Provincia di Monza e della Brianza
 - Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) GruBria.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. al fine di consentire fin da subito le fasi di pubblicazione dell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco indicati nel "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto Incendi) e l'invio agli Enti competenti.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

(*) DOTT. CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

Il Sindaco

(*) FILIPPO VERGANI